



Comune di Vigodarzere
Provincia di Padova

Rep. n. ____/____

**CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO
DEL PALASPORT COMUNALE "PALACERTOSA"**

L'anno 202.... (duemilaventi.....o) addì ____ (____) del mese di _____ nella sede Comunale di Vigodarzere, di piazza Bachelet, 3, con presente scrittura privata da far valere a ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Vigodarzere con sede legale in Via Ca' Pisani n. 74, codice fiscale 80010330282 rappresentato dal dott. _____ Codice fiscale: _____ in qualità di Responsabile del Settore "Affari Generali e Servizi alla Persona", domiciliato per quanto attiene alla presente convenzione presso il Comune di Vigodarzere, in seguito denominato "concedente"

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica _____ con sede legale a _____ in Via _____ C.F. _____ e P. IVA _____ legalmente rappresentata dal Signor _____ nato a _____ il _____ telefono _____ mail _____ pec _____ in seguito denominato "concessionario".

PREMESSO che il Comune di Vigodarzere è proprietario dell'impianto sportivo così dettagliato:

- Palasport comunale "Palacertosa" completo di tutte le strutture annesse e aree esterne, sito a Vigodarzere in via Certosa.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. ____ del ____ con cui è stato approvato l'esito della manifestazione di interesse indetta con Determina n. ____ del ____ in esecuzione della DGC n. ____ del ____ per l'individuazione del soggetto gestore dell'impianto,

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della concessione.

Il Comune di Vigodarzere affida in gestione esclusiva alla società sportiva, come in premessa identificata denominata "concessionario", l'impianto sportivo come sopra indicato e meglio identificato nelle relative mappe catastali al cui interno si trova, comprensivo delle aree esterne adiacenti (prato e parcheggio).

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto sportivo avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia ed il funzionamento del suddetto impianto alle condizioni stabilite nel presente atto, e presupposti allegati, di cui all'avviso approvato con Delibera di Giunta Comunale n. del nonché con le modalità ed obblighi previsti dalla L.R. n. 8 del 11.5.2015 e dal Regolamento Comunale n. 26/2016. Il concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di bene conoscere le caratteristiche tecniche e logistiche dell'impianto in concessione. La gestione dell'impianto dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva delle compagini facenti parte del settore giovanile o comunque incluse nelle fasce d'età sino a 17 anni aventi sede a Vigodarzere.

Art. 2) Uso dell' impianto e tariffe.

Il Comune concede in gestione l'impianto al concessionario per le finalità sportive che si estrinsecano attraverso la fruizione dell'impianto stesso e nella compatibilità dell'uso con le discipline svolte.

Il diverso utilizzo dell'impianto o parte di esso, anche in via temporanea, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Al concessionario, previa autorizzazione scritta dal Comune, e comunque sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità nonché con costi ed oneri a proprio carico, comprese le autorizzazioni previste, è consentita l'installazione di manufatti e/o attrezzature a carattere provvisorio e temporaneo per lo svolgimento delle sue attività.

Gli impianti dovranno essere fruibili anche da soggetti terzi, intesi come associazioni e gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale, e, in caso di ulteriore disponibilità di spazi, nel territorio extracomunale, fermi restando i limiti tecnici della disponibilità dell'impianto e la priorità a favori dei residenti. Il concessionario si impegna comunque a favorire l'utilizzo dell'impianto al massimo della sua potenzialità, concordando con il Comune gli eventuali periodi di inattività. Si impegna inoltre ad attuare una gestione dell'impianto conforme a canoni di correttezza, imparzialità, non discriminazione, oltre che di cortesia e disponibilità.

Il concessionario è inoltre tenuto a garantire al Comune, gratuitamente ed in qualunque momento, previo preavviso di almeno 10 giorni precedenti la data richiesta, l'uso per attività proprie nel numero massimo di 8 giornate annue, oltre a quelle richieste dal locale Istituto scolastico comprensivo (stimate indicativamente in 4 per anno scolastico da programmare e coordinare con il locale Istituto Comprensivo).

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di legge in vigore in materia di sicurezza ed igiene e quant'altro applicabile con la natura ed uso dell'impianto.

Dovrà inoltre rispettare, conformemente alle manifestazioni programmate il vigente regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3) Durata della concessione.

La presente convenzione sarà efficace ed esecutiva a far data dal giorno dell'affidamento e scadrà il 31/08/2029 a conclusione della stagione sportiva 2028/2029. E' prevista la proroga tecnica per n. 6 mesi.

Art. 4) Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo.

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario potrà avvenire nelle more di stipula della presente convenzione con apposito verbale di consegna e consistenza dei beni mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della convenzione, quindi, l'impianto sportivo e area esterna ritorneranno in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

E' fatto divieto al concessionario, così come nei termini e modalità previste dal piano di conduzione di cui all'allegato sub "D", di effettuare modifiche agli impianti e agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo preventivo accordo ed esplicita autorizzazione del concedente. Alla scadenza della convenzione o in caso di revoca o recesso anticipati dalla stessa l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone e cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare

eventuali elementi mancanti o danni prodotti e richiedere quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5) Criteri dell'uso dell'impianto sportivo.

Anche con riferimento a quanto previsto nel Piano di conduzione di cui all'allegato sub "D" il concessionario avrà l'obbligo, con oneri e spese a suo carico di provvedere a:

a) Custodia dell'impianto

Il concessionario si impegna a provvedere ai servizi di custodia, sorveglianza e assistenza necessari al miglior funzionamento della struttura.

Per custodia, sorveglianza ed assistenza, fra l'altro ed in particolare, si intende:

- apertura, chiusura dell'impianto e sorveglianza agli utilizzatori delle strutture, in occasione dell'utilizzo proprio, di terzi o da parte del Comune e dell'Istituto scolastico comprensivo;
- corretto l'utilizzo degli impianti della struttura;
- predisposizione delle attrezzature di gioco e loro riposizionamento al termine dell'utilizzo;
- predisposizione dell'utilizzo dei campi separati trasversali alla palestra, quando richiesto dal tipo di utilizzo;
- assistenza alle eventuali persone disabili;
- controllo, prima dell'inizio delle manifestazioni sportive e non sportive, dell'efficienza e della sicurezza degli impianti destinati a tale attività, intesi nell'insieme di elementi funzionali che li compongono e comprensivi anche degli spazi destinati al pubblico presente, al fine di verificare la mancanza di impedimenti all'esercizio delle attività e l'insussistenza di condizioni, situazioni e circostanze potenzialmente lesive della sicurezza dei fruitori degli impianti e del pubblico presente;
- controllo, al termine dell'attività che gli impianti non abbiano subito danneggiamenti di alcun genere; che i mezzi ed i presidi antincendio non siano stati manomessi o alterati in alcun modo; che le attrezzature ed i materiali in dotazione agli impianti siano tutti presenti ed in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e posizionati in situazione di sicurezza; che i servizi risultino tutti in condizioni tali da poter essere utilizzati da altri fruitori dell'impianto.
- segnalazione immediata al Comune di eventuali danni verificatisi durante l'utilizzo dell'impianto. La segnalazione del danno e dell'autore dovrà avvenire anche verbalmente, ma comunicata al Comune entro le 48 ore successive dall'avvenuta ricognizione;
- segnalazione tempestiva al Comune di eventuali malfunzionamenti degli impianti tecnologici, di guasti o di gravi carenze che richiedano interventi di manutenzione straordinaria;
- segnalazione al Comune per eventuali migliorie ritenute utili;
- sospensione dell'uso degli impianti nei casi di temuto pericolo per le persone, casi di malfunzionamento gravi, di rischio di danneggiamento o a seguito di disposizione assunte dalle autorità di vigilanza per causa di forza maggiore;
- tutte le altre attività, ancorché non elencate, che siano comunque connesse alla sorveglianza generale di strutture ed impianti.

b) Pulizia dei locali e delle pertinenze

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia a periodicità regolare della palestra e di tutti gli spazi annessi. Dovrà inoltre assicurare, con cadenza almeno mensile e comunque con la periodicità necessaria al mantenimento del decoro, la pulizia dei locali accessori, tribune, magazzini, ed ogni tipo di pertinenza anche esterna dell'impianto e delle attrezzature. Provvederà inoltre ad assicurare la percorrenza e l'agibilità in caso di avverse condizioni meteo (piogge violente o neve) dei percorsi di immediato accesso alla struttura.

Le prestazioni di pulizia comprendono anche, a carico del concessionario materiale e prodotti di pulizia, carta igienica, disinfettanti e affini. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutto quanto richiesto per il buon funzionamento e garantire la pulizia ed igiene dei locali ed attrezzature di tutti gli spazi in concessione.

Sarà onere del concessionario provvedere allo svuotamento dei cestini ed effettuare la raccolta in forma differenziata di tutti i prodotti all'interno degli impianti ed il loro conferimento al servizio pubblico di raccolta e recupero. Saranno a carico del concessionario gli eventuali interventi di

derattizzazione e disinfestazione necessari, con l'obbligo di segnalazione al Comune. La predetta pulizia si estende anche all'area esterna dell'impianto affidata in concessione.

c) Manutenzione ordinaria dei locali, impianti ed attrezzature

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per la manutenzione minuta ed ordinaria del fabbricato in gestione, dei manufatti, degli impianti e degli arredi ed attrezzature.

Tali impianti, arredi e manutenzioni vengono riconosciuti in buono stato di conservazione e come tali dovranno essere restituiti alla fine del periodo di concessione, salvo il normale depreamento connesso all'utilizzo.

A solo titolo indicativo e non esaustivo, per quanto non specificato dal Piano di conduzione in allegato sub "D" si dà atto che rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- cambio lampade e corpi illuminanti (comprese le parti esterne) e sostituzione di fusibili;
- pulizia e disotturazione dei rubinetti, delle colonne di scarico e dei sifoni dei lavandini, piatti doccia, water e turche;
- pulizia riparazione e sostituzione di portasciugamani, distributori di sapone, cestini, compresa la fornitura di carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta, sacchetti immondizie, ecc.
- riparazioni di cardini, maniglie, serrature e parti accessorie di serramenti interni ed esterni di modesta entità che non richiedano l'intervento di ditte specializzate;
- in genere tutti i lavori normalmente considerati di ordinaria manutenzione e che, per semplicità di esecuzione non richiedano l'intervento di personale specializzato e/o l'impiego di mezzi ed attrezzature particolari.

Saranno inoltre a carico del concessionario:

- interventi di qualsiasi tipo, conseguenti alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria dell'impianto e dei suoi contenuti;
- ogni e qualsiasi altra spesa connessa alla gestione dell'impianto ed all'organizzazione delle attività, comprese quelle per il personale a qualsiasi titolo incaricato dal concessionario stesso, con la sola eccezione di quelle specificamente poste a carico del successivo articolo 6)
- il concessionario assume inoltre a proprio carico tutte le utenze dell'impianto comprensive anche dell'asporto rifiuti;
- sfalcio erba area esterna (prato e parcheggio), raccolta foglie.

Art. 6) Oneri e obblighi a carico del Comune.

Conformemente al Piano di conduzione in allegato sub "D", sono a carico del Comune di Vigodarzere, gli oneri e le spese di:

- Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti, degli arredi, delle attrezzature non dipendenti da mancata manutenzione ordinaria, compresa la potatura degli alberi, secondo i programmi di attività e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Dei lavori di manutenzione sarà data notizia in adeguato tempo al concessionario. In tal caso, il Comune avrà libero ed incondizionato accesso all'impianto in qualsiasi momento.

Per eventuali interventi di straordinaria manutenzione aventi il carattere di urgenza, il concessionario ha l'obbligo di informare per iscritto il Comune, il quale previo accertamento deciderà tipologia e tempistica degli interventi da eseguire;

- gestione e manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- le verifiche di legge di competenza del proprietario degli impianti non comprese fra gli oneri a carico del concessionario.

Art. 7) Obblighi particolari a carico del concessionario in materia di gestione della sicurezza.

La gestione della sicurezza dell'impianto dovrà essere conforme alle previsioni del decreto ministeriale 18/03/1996 del D. Lgs. 81/2008 e del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

Il concessionario assume il ruolo di titolare dell'impianto e come tale esso è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza.

Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di un Responsabile della Sicurezza, persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori.

Il Responsabile della Sicurezza (sia esso il titolare dell'impianto o la persona da lui delegata) dovrà provvedere:

- ad osservare le prescrizioni delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui avesse lavoratori dipendenti o assimilati;
- a munirsi della licenza di esercizio per il pubblico spettacolo se organizza all'interno dello stesso eventi o manifestazioni agonistiche o di altro genere.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 il Titolare dell'impianto sportivo è obbligato, in veste di datore di lavoro ad elaborare il DVR (documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi di legge.

Il concessionario esercita le funzioni di unico responsabile della sicurezza per tutte le attività e qualsivoglia uso degli impianti. Egli sarà pertanto chiamato a garantire l'incolumità dei propri lavoratori a qualsiasi titolo (dipendenti, incaricati, volontari, ecc.), degli altri soggetti utilizzatori e dei terzi (ospiti, visitatori, atleti, arbitri, spettatori, ecc.).

Il concessionario è tra l'altro obbligato a:

- osservare le condizioni, le limitazioni, le prescrizioni ed i divieti stabiliti dal Comune e dalle Autorità pubbliche competenti per l'uso dell'impianto;
- mantenere le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle attività e le manifestazioni (sportive o di altra natura), assumendo in particolare i seguenti oneri:

a) essere presente personalmente ovvero garantire la presenza dell'eventuale sostituto assicurando sempre e comunque la propria reperibilità telefonica;

b) nominare un eventuale sostituto che intervenga nei casi di assenza e di impedimento temporanei del concessionario e che assicuri anch'egli la propria reperibilità telefonica;

c) informare ed istruire adeguatamente le persone da lui incaricate in merito alle condizioni dell'impianto ed ai relativi sistemi e condizioni di sicurezza, nonché in merito alle funzioni e responsabilità proprie del concessionario;

d) non far accedere all'impianto atleti, fruitori o pubblico in numero maggiore rispetto a quello stabilito dal certificato di agibilità dell'impianto;

e) osservare scrupolosamente le prescrizioni, le limitazioni e i divieti eventualmente disposti dal certificato di agibilità come locale di pubblico spettacolo, dalla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dal certificato di prevenzione incendi;

f) far rispettare il divieto assoluto di fumare o usare fiamme libere nei locali, organizzare ed effettuare attività di informazione e formazione del personale addetto alla struttura durante lo svolgimento delle attività che comprenda anche le esercitazioni sugli usi dei mezzi antincendio, sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza e sugli interventi di primo soccorso;

g) effettuare un'accurata attività di controllo per la prevenzione degli incendi prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività, mediante un complesso di verifiche, fra le quali, a titolo meramente esemplificativo si citano le seguenti:

- verifica della piena efficienza delle uscite di sicurezza e della completa fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- verifica dell'efficienza dell'impianto di illuminazione d'emergenza;
- verifica dell'efficienza dell'impianto di comunicazione sonora;
- verifica dell'efficienza e della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, delle aree riservate agli spettatori;
- informare gli atleti e tutti gli altri fruitori dell'impianto, nonché gli spettatori, in caso di manifestazione aperta al pubblico sulle procedure da osservare in caso di incendio, calamità o altra emergenza;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

- predisporre un servizio di gestione delle emergenze adeguato alle attività per le quali viene utilizzato l'impianto sia per il numero di addetti, sia per livello di formazione e preparazione specifica degli stessi in materia di sicurezza, tenendo conto che tali addetti dovranno assicurare la loro presenza nell'impianto durante lo svolgimento delle attività con presenza di pubblico ed essere pertanto in grado di:

1. effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, utilizzando in modo appropriato i presidi disponibili;
2. guidare l'esodo delle persone presenti in caso di emergenza;
3. effettuare operazioni di primo soccorso ad eventuali infortunati in caso di incidente o malore provvedendo tempestivamente alla chiamata degli enti di pronto soccorso. In particolare gli addetti dovranno essere abilitati all'utilizzo del dispositivo di defibrillazione attivo presso gli impianti in gestione;

- provvedere alla regolare compilazione ed aggiornamento della sezione del registro di prevenzione incendi / controlli periodici di competenza del gestore dell'impianto;

- conservare accuratamente nell'impianto ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza copia della vigente convenzione e delle certificazioni e documentazioni relative alla sicurezza ed all'agibilità dell'impianto fornite dal Comune;

- osservare comunque tutte le disposizioni ulteriori in materia di gestione della sicurezza in particolare per quanto avviene per gli obblighi e disposizioni di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, dando atto che nella fattispecie il concessionario assume la veste di datore di lavoro. Il concessionario dovrà mantenere le condizioni di sicurezza dell'impianto quale responsabile secondo quanto previsto dal D.M. 18.3.1996 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e ss.mm.ii. il concessionario è anche tenuto a:

- a) predisposizione dell'organigramma dei soggetti incaricati all'accoglienza e all'instradamento degli spettatori ed eventuale attivazione delle procedure inerenti la pubblica incolumità, nonché provvedere al loro reclutamento;
- b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità;
- c) impiegare in occasione dello svolgimento di ogni manifestazione sportiva la presenza del numero minimo di addetti alla pubblica incolumità, previsti dalla vigente normativa sulla pubblica sicurezza;

Art. 8) Obblighi a carico del Comune in materia di gestione della sicurezza.

Conformemente al Piano di conduzione in allegato sub "D", spettano al Comune i seguenti adempimenti:

- a) Piano di Emergenza/Evacuazione e relativa planimetria;
- b) rinnovo della validità del certificato di agibilità come locale di pubblico spettacolo;
- c) rinnovo della validità del certificato di prevenzione incendi;
- d) verifica degli estintori ed impianti antincendio;
- e) dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idrico- sanitario, idrico- antincendio, termico;
- f) libretti di uso e manutenzione delle macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- g) verifica periodica dell'impianto di messa a terra;
- h) registro dei controlli periodici;
- i) gestione di interferenze durante l'esecuzione di lavori da parte del Comune o delle ditte incaricate (eventuale);
- j) esecuzione di tutti gli interventi strutturali correlati ai sopra indicati punti.

Art. 9) Divieti.

Nell'impianto vigono in generale i seguenti divieti fatte salve le disposizioni speciali di deroga e/o gli eventuali ulteriori divieti stabiliti in relazione alle specificità organizzative e strutturali:

- a) divieto di collocare anche temporaneamente attrezzature o beni di qualunque natura lungo le vie di esodo o di accesso dei mezzi di soccorso;
- b) divieto di sostituire serrature senza consegnare copia delle relative nuove chiavi al Comune;
- c) divieto assoluto di effettuare interventi di qualsiasi genere sugli impianti (idrico-sanitario, elettrico, riscaldamento, ventilazione, aerazione, antincendio) al di fuori dell'ordinaria manutenzione;
- d) divieto assoluto di fumare ed usare fiamme libere;
- e) divieto di eseguire interventi ed opere di qualsiasi tipo sulle parti strutturali;
- f) divieto di accesso ai lavori con ingresso vietato o comunque non autorizzato;
- g) divieto di svolgere, in assenza di specifica autorizzazione, attività diverse da quelle per lo svolgimento delle quali è stata richiesta e ottenuta la concessione;
- h) divieto di introdurre cani o altri animali.

Art. 10) Responsabilità e assicurazioni.

Il concessionario sottoscrivendo la presente convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, e altri soggetti autorizzati a vario titolo a prestare servizio, della sicurezza a sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Il concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura per danni a persone e cose.

Il concessionario si obbliga a stipulare una polizza assicurativa con massimale minimo di € 1.200.000= (euro un milione e duecentomila) che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli arredi, impianti ed attrezzature esistenti, verificatesi nel corso della concessione.

Il Comune non assume responsabilità in ordine a furti, ammanchi o eventi dannosi che possano verificarsi nel corso della utilizzazione degli impianti dati in concessione.

L'esonero di cui sopra riguarda anche l'eventuale materiale depositato dal concessionario nei locali.

Art. 11) Cauzione.

Il concessionario sarà unico responsabile di fronte al Comune della scrupolosa e puntuale attuazione della presente convenzione. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli obblighi stessi, il concessionario dovrà costituire una garanzia nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa per un ammontare di € 8.000,00=, secondo le indicazioni contenute dal D.Lgs. 36/2023, con la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché dell'operatività della garanzia entro i 15 giorni a semplice richiesta del Comune. Il Comune avrà facoltà di prelevare dalla garanzia anche gli importi per le sanzioni di cui al successivo art. 12).

Il concessionario dovrà integrare la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 12) Personale.

Tutti gli oneri del personale addetto, ivi compresi quelli assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico del concessionario il quale è il solo responsabile. Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto. Il Comune avrà il diritto di chiedere ed ottenere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio.

Art. 13) Pubblicità e segnaletica.

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva segnaletica varia per la pubblicizzazione di prodotti e servizi a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga installato senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno della struttura sportiva, in linea generale non deve essere confliggente con le norme antinfortunistiche né installata in modo tale da pregiudicare l'attività sportiva e le norme di sicurezza. Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni che da dette installazioni potessero derivare a terzi.

Art. 14) Divieto di sub concessione.

Il concessionario non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Art. 15) Servizi di supporto.

L'eventuale servizio di bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai soggetti frequentatori degli impianti ai sensi dell'art. 3 comma 6, lett. d) della L. 25.8.1991, n. 287.

Il concessionario dovrà gestire l'eventuale servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle vigenti norme in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. L'eventuale installazione di distributori automatici di cibi e bevande è parimenti soggetta all'identica disciplina in materia di somministrazione e distribuzione innanzi citata. Stessa procedura è contemplata per analoghi servizi di supporto.

Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di cui al presente articolo sono operanti limitatamente al periodo di gestione degli impianti e non sono trasferibili essendo vincolati alla durata temporale di validità della presente convenzione. In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico del concessionario, tutti gli oneri fiscali relativi ai predetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la rimozione delle strutture adibite a servizio e messa in pristino stato a cura e spese del concessionario. Il gestore si obbliga a tenere il concessionario sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare. E' fatto assoluto divieto di installare anche temporaneamente giochi d'azzardo o che comportino la vincita di denaro o altra utilità.

Art. 16) Rapporti finanziari.

Il concessionario avrà diritto all'uso degli impianti per le proprie attività corrispondendo all'Amministrazione comunale il canone annuo di concessione fissato in €,00. La Giunta comunale provvede ogni anno all'aggiornamento delle tariffe. Al soggetto concessionario sono riconosciuti gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe a terzi nelle modalità contabili e fiscali stabilite dalle norme vigenti.

Art. 17) – Inadempienze, risoluzione, decadenza e recesso.

In generale, l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente convenzione può comportare la risoluzione della stessa ipso iure.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni quando:

- a) la conduzione tecnica dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini,

- b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano eseguiti a regola d'arte e con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti secondo quanto riscontrato dall'ufficio tecnico comunale,
- c) il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto alla presente convenzione in materia di sicurezza;
- d) la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dello stesso;
- e) sub concessione in capo a terzi;
- f) non consenta o ostacoli ripetutamente lo svolgimento delle attività sportive (allenamenti ed incontri agonistici) delle squadre del settore giovanile delle società operanti sul territorio;
- g) la concessione degli impianti a terzi e l'eventuale incasso di oneri, all'insaputa dell'ente proprietario.

L'eventuale cambiamento della ragione giuridica del soggetto concessionario, in forza di trasformazione, fusione, scissione o altra forma di trasformazione societaria potrà essere causa di risoluzione della presente convenzione, qualora si configuri la sussistenza di un soggetto nuovo e diverso da quello in forza del quale è avvenuta l'individuazione del soggetto gestore e del fatto che in forza dell'avvenuta trasformazione non possano più essere garantiti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è avvenuto l'affidamento.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza deve darne preavviso motivato di almeno tre mesi, con lettera raccomandata o Pec indirizzata al Sindaco. In tale caso il concedente tratterrà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni a persone o cose e a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario e in ogni caso non darà corso all'erogazione del contributo, se previsto, prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi e di obbligazioni precedenti.

Art. 18) Interventi di natura straordinaria e migliorie.

Oltre alle migliorie proposte dal concessionario in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse il concessionario in caso di necessità e urgenza ovvero in caso di temporanea e motivata impossibilità da parte dell'Ente proprietario ha facoltà di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di ulteriori migliorie previa:

- Presentazione di richiesta, all'Amministrazione Comunale, illustrata in tutti i propri contenuti tecnici dell'intervento da effettuare,
- Recepimento da parte dell'Amministrazione Comunale della predetta proposta, unitamente alle ulteriori condizioni di fattibilità, aspetti tecnici, modalità di affidamento dei lavori, regolazione degli aspetti economici a rispettivo carico,
- Mancata attivazione della procedura di cui sopra è causa di risoluzione della convenzione.

Art. 19) Diritto di revoca da parte del Comune.

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Vigodarzere ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della convenzione con provvedimento motivato in capo all'Amministrazione comunale.

Art. 20) Restituzione impianti.

Al termine della convenzione al concessionario nulla sarà dovuto per risarcimento o altro titolo. Le eventuali estensioni, migliorie ed ampliamenti effettuati dal concessionario rimarranno in proprietà del Comune se da esso accettate, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Eventuali realizzazioni non accettate dal Comune dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Il concessionario dichiara e riconosce che dovrà provvedere alla riconsegna degli impianti sportivi al Comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine che sarà indicato dal Comune stesso e che al concessionario medesimo non sarà dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 21) Spese di stipulazione contrattuale.

Tutte le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso di uso saranno a carico del concessionario.

Art. 22) Tracciabilità dei flussi finanziari.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3) della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 23) Trattamento dei dati personali.

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento ai sensi del GDPR n. 679/2016 "Regolamento europeo sulla privacy e protezione dei dati."

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento UE.

Art. 24) Foro delle controversie.

Per quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione sarà preventivamente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile all'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 25) Registrazione.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto nelle forme di scrittura privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Il presente atto viene compilato in due originali e dopo essere stato letto ed approvato è sottoscritto dalle parti in calce ed a margine dei fogli intermedi. Letto, confermato e sottoscritto.

Il concessionario

Per il Comune di Vigodarzere
Dott.ssa Meneghelle Katia
Responsabile Settore Affari Generali